Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 1° agosto 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 25 luglio 1983.

Programmi per il pensionamento anticipato dei dipendenti degli enti portuali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1983, n. 230;

Sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale dipendente dal consorzio autonomo del porto di Genova da porre in pensionamento anticipato è determinato complessivamente in 656 unità e la nuova dotazione organica del consorzio e fissata in 2625 unità.

Il contingente di personale dipendente dal provveditorato al porto di Venezia da porre in pensionamento anticipato è determinato complessivamente in 341 unità e la nuova dotazione organica del provveditorato è fissata in 1305 unità.

Il contingente di personale dipendente dall'ente autonomo del porto di Trieste da porre in pensionamento anticipato è determinato complessivamente in 337 unità e la nuova dotazione organica dell'ente è fissata in 1390 unità.

Il contingente di personale dipendente dal consorzio autonomo del porto di Napoli da porre in pensionamento anticipato e determinato complessivamente in 60 unità e la nuova dotazione organica del consorzio e fissata in 485 unità.

Il contingente di personale dipendente dall'ente autonomo del porto di Savona da porre in pensionamento anticipato è determinato complessivamente in 60 unità e la nuova dotazione organica dell'ente e fissata in 296 unità.

Il contingente di personale dipendente dal consorzio autonomo del porto di Civitavecchia da porre in pensionamento anticipato è determinato complessivamente in 16 unità e la nuova dotazione organica del consorzio è fissata in 93 unità.

Il contingente di personale dipendente dall'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno da porre in pensionamento anticipato è determinato complessivamente in 30 unità e la nuova dotazione organica dell'azienda è fissata in 189 unità.

Art. 2.

Allo scopo di fronteggiare le nuove e diverse esigenze connesse all'attuazione del pensionamento anticipato dei dipendenti, saranno concordati localmente tra l'ente portuale interessato e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la nuova organizzazione del lavoro ed i criteri di impiego del personale.

Art. 3.

L'elenco dei lavoratori da porre in pensionamento anticipato ed i tempi di attuazione dei programmi di esodo complessivo saranno predisposti dal Ministro della marina mercantile secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 23 maggio 1983, n. 230.

Al fine di determinare la decorrenza dei singoli pensionamenti saranno tenuti presenti la data di maturazione dei requisiti richiesti dalla predetta legge n. 230 ed i criteri ivi previsti, salvo dilazioni imposte dall'attesa che si rendano disponibili i mezzi finanziari per la copertura degli oneri connessi agli stessi pensionamenti anticipati.

Art. 4.

I lavoratori che abbiano posizioni assicurative presso istituti previdenziali ed assistenziali diversi ed abbiano effettuato la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi non hanno diritto al pensionamento anticipato obbligatorio se non possono far valere improrogabilmente, entro il 31 dicembre 1986, i requisiti contributivi minimi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del sesto comma dell'art. 1 della legge 23 maggio 1983, n. 230.

Art. 5.

Per l'attuazione del necessario indirizzo delle attività portuali ed al fine di realizzare l'opportuno coordinamento con analoghe iniziative di operatori portuali, il Ministero della marina mercantile autorizzerà la partecipazione, la promozione e la costituzione di società e/o consorzi, di cui all'art. 3, comma 16,3, della predetta legge n. 230:

1) quando le finalità della società o del consorzio siano strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli enti;

2) quando la società e/o il consorzio siano diretti allo sviluppo portuale nell'ambito della programmazione del settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1983

Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4578)

DECRETO 25 luglio 1983.

Programmi per il pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie portuali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 108, 109, 110 e 112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 142 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 17 febbraio 1981, n. 26, concernente l'istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali;

Visto il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1983, n. 230, concernente misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici;

Considerato che la media d'impiego mensile non superiore a 14 giornate lavorative nell'anno 1982 è stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali nei seguenti porti: Alghero, Anzio, Arbatax, Augusta, Baia, Bari, Barletta, Brindisi, Castellammare di Stabia, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Crotone, Fiumicino, Formia, Gaeta, Gallipoli, Gela, Genova, Imperia, Licata, Lipari, Livorno, Manfredonia, Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Milazzo, Molfetta, Monfalcone, Monopoli, Napoli, Pantelleria, Pescara, Portici, Porto Empedocle, Porto S. Stefano, Porto Scuso, Porto Torres, Pozzuoli, Ravenna, Reggio Calabria, Riposto, Salerno, S. Antioco, Savona, Siracusa, Termini Imerese, Torre Annunziata, Trani, Trapani, Trieste, Venezia, Viareggio, Vibo Valentia, Ischia, Lampedusa e Linosa, Ortona, Palau, Procida;

Tenuti presenti la consistenza dell'organico delle maestranze portuali e degli impiegati delle compagnie e gruppi portuali nei porti sopraindicati alla data del 31 dicembre 1982, il numero dei lavoratori da collocare in pensionamento anticipato ammontante a 3500 unità, il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti per poter fruire del predetto pensionamento anticipato, la media di avviamento mensile realizzata nel corso dell'anno 1982 in ciascun porto;

Ritenuta la necessità di individuare nei porti interessati una dotazione organica che consenta di realizzare una più elevata media d'impiego;

Valutate, altresì, le esigenze specifiche di ciascun porto, in relazione anche alle proprie strutture, allo scopo di poter conseguire una effettiva maggiore produttività;

Decreta:

Art. 1.

Per i porti, di cui alle premesse, con una media di impiego mensile non superiore a 14 giornate lavorate nel corso dell'anno 1982, viene determinato, in relazione al numero dei lavoratori portuali iscritti nei registri e alla dotazione organica dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali alla data del 31 dicembre 1982, il numero degli elementi da collocare in pensionamento anticipato, la nuova dotazione organica dei predetti lavoratori portuali e degli impiegati delle compagnie e gruppi portuali, secondo le indicazioni appresso specificate:

PORTI	Lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi			
	Iscritti alla data del 31 dicembre 1982 (a)	Da collocare in pensionamento anticipato (b)	Nuova dotazione organica (numero massimo dei lavoratori da mantenere iscritti nei registri) (c)	Lavoratori in eccedenza alla dotazione organica da assorbire con le vacanze naturali (d)
Alghero	12	9	3	—
Anzio	23	4	16	3
Arbatax	149	38	100	11
Augusta	95	18	77	—
Baia	46	2	15	29
Bari	153	50	85	18
Barletta	135	23	100	12
Brindisi	78	1	77	—
Castellammare di Stabia	85	7	78	—
Catania	273	28	110	135
Chioggia	250	6	228	16
Civitavecchia	493	50	435	8
Crotone	123	29	90	4
Fiumicino	41	12	10	19

PORTI	Lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi			
	Iscritti alla data del 31 dicembre 1982 (*a*)	Da collocare in pensionamento anticipato (*b*)	Nuova dotazione organica (numero massimo dei lavoratori da mantenere iscritti nei registri) (*c*)	Lavoratori in eccedenza alla dotazione organica da assorbire con le vacanze naturali (*d*)
Formia	28	3	23	2
Gaeta	51	3	38	10
Gallipoli	35	3	30	2
Gela	166	37	95	34
Genova	5.322	1.102	3.345	875
Imperia	127	21	97	9
Licata	115	24	50	41
Lipari	81	23	40	18
Livorno	2.174	209	1.600	365
Manfredonia	209	39	160	10
Marsala	46	8	21	17
Mazara del Vallo	8	3	5	—
Messina	37	8	29	—
Milazzo	70	20	50	—
Molfetta	55	5	40	10
Monfalcone	316	20	278	18
Monopoli	65	14	40	11
Napoli	1.742	571	750	421
Pantelleria	12	2	8	2
Pescara	23	6	17	0
Portici	48	19	20	9
Porto Empedocle	145	39	80	26
Porto S. Stefano	32	9	20	3
Porto Scuso	41	7	28	6
Porto Torres	117	21	80	16
Pozzuoli	116	31	25	60
Ravenna	1.184	64	1.100	20
Reggio Calabria	49	13	30	6
Riposto	78	12	23	43
Salerno	452	26	350	76
S. Antioco	71	17	30	24
Savona	971	140	700	131
Siracusa	112	6	100	6
Termini Imerese	54	18	20	16
Torre Annunziata	17	5	12	—
Trani	20	10	6	4
Trapani	43	9	25	9
Trieste	1.477	264	1.000	213
Venezia	1.277	228	970	79
Viareggio	61	14	40	7
Vibo Valentia	45	11	20	14
Ischia	6	3	3	0
Lampedusa e Linosa	16	3	13	—
Ortona	18	2	14	2
Palau	1	1	—	—
Procida	1	1	—	—
	19.090	3.371	12.849	2.870

PORTI	Impiegati delle compagnie e dei gruppi			
	Situazione alla data del 31 dicembre 1982 (*e*)	Da collocare in pensionamento anticipato (*f*)	Nuova dotazione organica (*g*)	Impiegati in eccedenza alla dotazione organica da assorbire con le vacanze naturali (*h*)
Alghero	—	—	—	—
Anzio	1	—	1	—
Arbatax	4	—	4	—
Augusta	3	—	3	—
Baia	1	—	1	—
Bari	7	—	7	—
Barletta	5	—	5	—
Brindisi	6	—	4	2
Castellammare di Stabia	7	2	5	—
Catania	9	—	8	1
Chioggia	14	—	12	2
Civitavecchia	20	—	20	—
Crotone	4	—	4	—
Fiumicino	2	—	1	1
Formia	2	—	2	—
Gaeta	3	—	2	1
Gallipoli	1	—	1	—
Gela	4	—	3	1
Genova	236	60	176	—
Imperia	2	—	2	—
Licata	2	—	2	—
Lipari	3	—	2	1
Livorno	68	—	64	4
Manfredonia	6	—	6	—
Marsala	2	—	2	—
Mazara del Vallo	—	—	—	—
Messina	2	—	2	—
Milazzo	2	—	2	—
Molfetta	1	—	1	—
Monfalcone	15	—	15	—
Monopoli	2	—	2	—
Napoli	72	11	61	—
Pantelleria	2	—	1	1
Pescara	1	—	1	—
Portici	2	—	2	—
Porto Empedocle	4	1	3	—
Porto S. Stefano	—	—	—	
Porto Scuso	2	—	2	—
Porto Torres	7	3	4	—
Pozzuoli	5	—	4	1
Ravenna	85	10	75	—
Reggio Calabria	3	—	2	1
Riposto	2	—	2	—
Salerno	17	—	17	—
S. Antioco	4	—	3	1
Savona	36	—	36	—
Siracusa	4	1	3	—

PORTI	Impiegati delle compagnie e dei gruppi			
	Situazione alla data del 31 dicembre 1982 (e)	Da collocare in pensionamento anticipato (f)	Nuova dotazione organica (g)	Impiegati in eccedenza alla dotazione organica da assorbire con le vacanze naturali (h)
Termini Imerese	1	—	1	—
Torre Annunziata	3	—	2	1
Trani	1	—	0	1
Trapani	2	—	2	—
Trieste	50	10	40	—
Venezia	141	31	110	—
Viareggio	4	—	4	—
Vibo Valentia	3	—	2	1
Ischia	—	—	—	—
Lampedusa e Linosa	1	—	1	—
Ortona	1	—	1	—
Palau	—	—	—	—
Procida	—	—	—	—
	887	129	738	20

Art. 2.

Le vigenti disposizioni concernenti l'istituto del salario garantito sono così integrate:

a) I lavoratori delle compagnie e gruppi portuali sono tenuti ad eseguire le operazioni portuali secondo i criteri di avviamento al lavoro stabiliti dalla autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, effettuando anche la mobilità nell'ambito del porto o fra porti viciniori e all'interno della stessa compagnia o gruppo portuale.

I lavoratori, che non si attengano alle disposizioni sopra indicate, debbono essere considerati assenti a tutti gli effetti economici, con la perdita del salario garantito, EDR, scatti di anzianità, contingenza rateo dei salari differiti ed eventuali altri compensi connessi all'avviamento al lavoro.

b) Il console o il capo gruppo debbono assicurare, nell'orario normale di lavoro, oltre alle squadre regolarmente avviate al lavoro con le modalità previste in ogni singolo porto, anche il servizio nei casi non previsti all'atto della chiamata mediante la costituzione di una o più squadre di riserva per l'avviamento del personale necessario all'espletamento delle operazioni.

Art. 3.

Le squadre di lavoro debbono essere ristrutturate tenendo sempre presenti, in via preliminare, l'equilibrio tra l'economicità delle tariffe ed il raggiungimento della massima produttività, in relazione anche all'equilibrio finanziario delle gestioni portuali.

La valutazione del numero dei componenti le squadre per ciascuna operazione deve essere effettuata, secondo la vigente normativa, tenendo presenti i seguenti elementi:

a) l'effettiva esigenza di manodopera per la determinata operazione (da piazzale o magazzino a sottobordo o bordo e viceversa; da mezzo trasporto-camion, carro ferroviario ecc. a bordo e viceversa; da mezzo di trasporto a piazzale o magazzino e viceversa; manipolazione di merci pericolose o polverose; manipolazione in stive e camion frigoriferi; riempimento o vuotatura di contenitori, ecc.) in funzione del miglior rendimento che si può raggiungere nell'orario di lavoro e della sicurezza delle operazioni;

b) la potenzialità dei mezzi meccanici sia di bordo che di terra;

c) il tipo di nave sul quale la manodopera portuale è chiamata ad operare;

d) i tempi di sosta in porto che la nave può sopportare.

La commissione centrale dei ruoli e della produttività, di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1978, procederà entro il 31 dicembre 1983 e, successivamente, di norma, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad individuare, tenendo presente i criteri sopraindicati, la composizione numerica massima e minima degli uomini necessari per la formazione delle squadre per operazioni portuali tipo con particolare riferimento a:

1) operazioni navi traghetto;

2) operazioni alle navi Ro-Ro, portacontenitori e merci;

3) operazioni alle navi portacontenitori, operazioni accessorie;

4) operazioni alle navi che trasportano rinfuse solide sbarcate con ponte elevatore e/o pompe silos;

5) operazioni alle navi tradizionali di sbarco e imbarco di merce varia in colli e a numero e operazioni di scarico e ricarico;

6) operazioni alle navi che imbarcano e sbarcano completamente merce pallettizzata e/o preimbracata;

7) operazioni effettuate con impianti a nastro automatizzato per sbarco frutta;

8) operazioni per imbarco saccheria con apparecchiature automatiche a chiocciola da stabilimento e/o da mezzo.

Le indicazioni per la formazione delle squadre, formulate dalla commissione centrale dei ruoli e della produttività, saranno adattate dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, secondo la procedura prevista dalla vigente normativa, alle esigenze specifiche di ciascun porto, in relazione alle strutture e peculiarità del porto stesso.

Art. 4.

L'elenco dei lavoratori da porre in pensionamento anticipato e i tempi di attuazione dei programmi di esodo complessivo saranno predisposti dal Ministro della marina mercantile, secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge n. 230, sopraindicata.

Al fine di determinare la decorrenza dei singoli pensionamenti saranno tenuti presenti la data di maturazione dei requisiti richiesti dalla normativa, di cui alle premesse, e i criteri ivi previsti, salvo dilazioni imposte dall'attesa che si rendano disponibili i mezzi finanziari per la copertura degli oneri connessi agli stessi pensionamenti anticipati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1983

Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4577)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 maggio 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° aprile 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 2.750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 708081/66-AU-34 del 23 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1983, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 118, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° aprile 1983, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi con decreto ministeriale dell'8 aprile 1983;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 23 marzo 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 708081 del 23 marzo 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° aprile 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi, ammonta a nominali lire 2.750 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1983
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 144

(4493)

DECRETO 21 maggio 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° aprile 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 708080/66-AU-33 del 23 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1983, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 117, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° aprile 1983, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 23 marzo 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 708080 del 23 marzo 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° aprile 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 3.000 miliardi, ammonta a nominali lire 3.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1983
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 143

(4494)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione per contratti A.I.L. presentata dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 23 febbraio 1983 della S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942;

Vista la clausola di rivalutazione della prestazione assicurata allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942, presentata dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4065)

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza, regolanti l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, presentata dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1982 della S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, approvate con il decreto ministeriale 11 febbraio 1942;

Vista la clausola di rivalutazione, allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la « clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate », integrativa delle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, approvate con il decreto ministeriale 11 febbraio 1942, presentata dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede legale in Milano.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4062)

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione per contratti A.I.L. presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese « Les Assurances Generales de France Vie », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 ottobre 1982 della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese Les Assurances Generales de France Vie, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942;

Vista la clausola di rivalutazione della prestazione assicurata allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese Les Assurances Generales de France Vie, con sede in Roma.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4060)

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione per contratti A.I.L. presentata dalla S.p.a. Edera vita, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 23 novembre 1982 della S.p.a. Edera vita, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942;

Vista la clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L. per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942, presentata dalla S.p.a. Edera vita, con sede in Trento.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4064)

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 21 settembre 1982 della società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942;

Vista la domanda in data 28 settembre 1982 della predetta società intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio non compreso in tariffa di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza della tariffa A.I.L., per contratti collettivi, approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942, presentata dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni, con sede in Trieste.

Art. 2.

Per la società suindicata è altresì approvato, in estensione della tariffa di assicurazione n. 20 — mista a premio annuo — approvata con decreto ministeriale 6 novembre 1976, n. 10396, il tasso di premio di L. 20,467, per ogni L. 1000 di capitale assicurato, relativo ad una testa di anni 17 per una durata di anni 33.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4058)

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione della prestazione assicurata presentata dalla S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1982 della S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, approvate con il decreto ministeriale 11 febbraio 1942;

Vista la clausola di rivalutazione, allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate, integrativa delle condizioni di polizza regolanti l'assicurazione collettiva delle indennità di licenziamento, approvate con il decreto ministeriale 11 febbraio 1942, presentata dalla S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede legale in Milano.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4063)

DECRETO 24 giugno 1983.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per le acqueviti provenienti da Haiti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITA' E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto interministeriale;

Considerato che le autorità haitiane hanno comunicato che il Dipartimento del commercio e dell'industria può rilasciare i certificati di cui al citato art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, per le acqueviti prodotte ad Haiti ed importate in Italia;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dal « Departement du Commerce e de l'Industrie » di Haiti sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti haitiane ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che i prodotti posseggono i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che i prodotti non contengono alcool di sintesi;

attestazione, nel caso di rum puro, che il prodotto è stato invecchiato almeno tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(4066)

DECRETO 21 luglio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Zuccherificio e raffineria di Mizzana, in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata il 12 luglio 1983 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Zuccherificio e raffineria di Mizzana, con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2°, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Mario Maraldi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1979 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile 1979, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Mario Maraldi S.p.a. con sede in Forlì, è nominato commissario l'ing. Luciano Dori ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Zuccherificio e raffineria di Mizzana quale società collegata alla S.p.a. Mario Maraldi, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 3 aprile 1979, a carico della S.p.a. Mario Maraldi;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Zuccherificio e raffineria di Mizzana, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 67/2°, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Mario Maraldi, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, e per esso alla cancelleria del competente tribunale, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4601)

DECRETO 21 luglio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Simmar, in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata il 12 luglio 1983 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Simmar, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 67/2°, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Mario Maraldi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1979 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile 1979, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Mario Maraldi S.p.a., con sede in Forlì, è nominato commissario l'ing. Luciano Dori ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Simmar quale società collegata alla S.p.a. Mario Maraldi, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 3 aprile 1979, a carico della S.p.a. Mario Maraldi;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Simmar, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 67/2°, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Mario Maraldi, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, e per esso alla cancelleria del competente tribunale, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4599)

DECRETO 21 luglio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Agricola industriale emiliana - A.I.E., in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata il 12 luglio 1983 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Agricola industriale emiliana - A.I.E., con sede legale in Bologna, via Indipendenza n. 67/2°, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Mario Maraldi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1979 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile 1979, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Mario Maraldi S.p.a., con sede in Forlì, è nominato commissario l'ingegnere Luciano Dori ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Agricola industriale emiliana - A.I.E., quale società collegata alla S.p.a. Mario Maraldi, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 3 aprile 1979, a carico della S.p.a. Mario Maraldi;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Agricola industriale emiliana - A.I.E., con sede in Bologna, via Indipendenza n. 67/2°, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Mario Maraldi, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, e per esso alla cancelleria del competente tribunale, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4600)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 giugno 1983.

Revoca dello scioglimento e della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Betty », in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1977 con il quale la società cooperativa edilizia « Betty » a r.l., con sede in Bari, costituita in data 7 maggio 1969 per rogito Enzo Fornaro, rep. n. 220594, reg. soc. n. 6125, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (insieme ad altre quaranta cooperative), in quanto dagli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari risultava che la medesima non aveva mai depositato i bilanci di esercizio;

Vista la nota n. 20209 del 4 luglio 1978 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari ha trasmesso il bilancio al 31 dicembre 1977 chiedendo la revoca del citato provvedimento; richiesta peraltro non accolta in quanto il bilancio era stato depositato in epoca successiva allo scioglimento della cooperativa;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1979 con il quale il provvedimento di scioglimento è stato integrato con la nomina di un commissario liquidatore, risultando dal predetto bilancio rapporti patrimoniali da definire;

Vista la successiva richiesta di revoca avanzata dall'ex presidente del sodalizio, il quale ha dichiarato che la cooperativa aveva regolarmente depositato, ai sensi di legge, i bilanci dal 1976 in poi presso il tribunale competente;

Vista la nota n. 21026 del 5 settembre 1979 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari ha confermato, fra l'altro, che il deposito del bilancio, relativo al 1976, presso la cancelleria del competente tribunale era avvenuto il 21 maggio 1977 e cioè in data anteriore al decreto di scioglimento;

Vista la relazione del commissario liquidatore sulla vita e sull'attività della sopraindicata cooperativa;

Vista la relazione del 22 luglio 1982 con la quale l'ispettore incaricato di effettuare accertamenti nei confronti della suddetta cooperativa ha confermato, fra l'altro, che il deposito del bilancio al 31 dicembre 1976 era avvenuto il 21 maggio 1977;

Ritenuta, pertanto, solamente alla luce di quest'ultimo elemento, la possibilità di accogliere la richiesta di revoca;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 6 settembre 1977 concernente lo scioglimento di quarantuno società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, è revocato limitatamente al numero d'ordine 28 relativo alla società cooperativa edilizia « Betty » a r.l., con sede in Bari, costituita il 7 maggio 1969 per rogito notaio Fornaro, repertorio n. 220594, reg. soc. n. 6125.

Art. 2.

E' altresì revocato il decreto ministeriale 28 maggio 1979 con il quale il sig. Gioacchino Gentile è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui sopra.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: SCOTTI

(4366)

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348: « Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 197 del 20 luglio 1983).

Nel decreto citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel penultimo comma dell'art. 28 dove è scritto: « ... di cui al *precedente* accordo ... », leggasi: « ... di cui al *presente* accordo ... »;

nel terzo comma dell'art. 58 dove è scritto: « ... legge 24 dicembre 1979, n. *659*, ... », leggasi: « ... legge 24 dicembre 1979, n. *653* ... »;

nel sesto comma dell'art. 63 dove è scritto: « ... vanno ripartite fra i medici delle strutture ... », leggasi: « ... vanno ripartite: fra i medici delle strutture ... », inserendo, cioè, i due punti dopo la parola « ripartite ».

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 maggio 1983, n. **361**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente di culto denominato « Fondazione ambrosiana attività pastorali », in Milano.

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente di culto denominato « Fondazione ambrosiana attività pastorali », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1983
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 322

DECRETO 21 maggio 1983, n. **362**.

Riconoscimento, agli effetti civili, di una modifica di confini tra le diocesi di Aosta e Ivrea.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 12 luglio 1982, n. 573, con cui le località di Sarus, Verna, Boschetto, Maddalena e Stigliano vengono distaccate dalla parrocchia di S. Martino in comune di Carema della diocesi di Ivrea ed assegnate alla parrocchia di S. Lorenzo martire in comune di Pont Saint Martin della diocesi di Aosta.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1983
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 324

DECRETO 21 maggio 1983, n. **363**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Chiara vergine », in Castelnuovo Cilento.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vallo della Lucania 12 agosto 1976, integrato con quattro dichiarazioni, le prime due in data 20 gennaio 1977 e le altre in data 1° aprile 1977 e 10 dicembre 1982, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Chiara vergine », in località Vallo Scalo del comune di Castelnuovo Cilento (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1983
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 323

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1944/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 194 *del* 18 *luglio* 1983.

(453/C)

Regolamento (CEE) n. 1945/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativo all'applicazione nella Comunità degli importi riveduti applicabili alle prove documentali previste dal protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1946/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 2/83 del Consiglio di cooperazione CEE-Iugoslavia che sostituisce l'unità di conto europea con l'ECU nel protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 1947/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 3/83 del Consiglio di cooperazione CEE-Iugoslavia che modifica la nota 6 dell'allegato I al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 1948/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 1949/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1950/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1951/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1952/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1953/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2290/82, che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 1954/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 693/83, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'importazione nel 1983 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari di Paesi terzi diversi dalla Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 1955/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1441/83 per quanto riguarda il termine per la stipulazione del contratto di ammasso privato di formaggio Pecorino romano.

Regolamento (CEE) n. 1956/83 della commissione, del 15 luglio 1983, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 1957/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1958/83 della commissione, del 14 luglio 1983, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1959/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 1960/83 della commissione, del 14 luglio 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1961/83 della commissione, del 14 luglio 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 1962/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 1963/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1983 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'esportazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 1964/83 della commissione, del 14 luglio 1983, relativo alla vendita alle forze armate del Regno Unito di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1965/83 della commissione, del 14 luglio 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1234/83.

Regolamento (CEE) n. 1966/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1967/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1968/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1969/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1970/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1386/83 della commissione, del 27 maggio 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 B I a) della tariffa doganale comune pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 141 del 1° giugno 1983.

Pubblicati nel n. L 192 *del* 16 *giugno* 1983.

(184/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica a comunicato concernente vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 203 del 26 luglio 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe, in corrispondenza dell'Università di Napoli, dove è scritto: « Facoltà di medicina e chirurgia », leggasi: « *Seconda* facoltà di medicina e chirurgia ».

(4610)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Pavia ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ordine dei medici della provincia di Pavia viene autorizzato ad acquistare l'immobile, costituito da due unità immobiliari, sito in Pavia, via Ludovico il Moro, 31, riportato negli atti censuari del nuovo catasto edilizio urbano:

la prima unità immobiliare alla partita 4587, mappale 799, foglio 17 sub 11, mq 138, prezzo L. 95.000.000;

la seconda unità immobiliare alla partita 7858, mappale 799, foglio 17, prezzo L. 75.000.000,

da adibire a sede sociale.

(4388)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1983, nella misura onnicomprensiva di L. 500.000 mensili lorde.

(4430)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° luglio 1983:

compenso annuo lordo: lire 30 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 100 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4409)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 25 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1545,950	1545,950	—	1545,950	—	—	1546,050	1545,950	1545,950	—
Marco germanico	591,700	591,700	—	591,700	—	—	591,500	591,700	591,700	—
Franco francese	196,730	196,730	—	196,730	—	—	196,750	196,730	196,730	—
Fiorino olandese	528,850	528,850	—	528,850	—	—	528,850	528,850	528,850	—
Franco belga	29,600	29,600	—	29,600	—	—	29,602	29,600	29,600	—
Lira sterlina	2344,800	2344,800	—	2344,800	—	—	2346,300	2344,800	2344,800	—
Lira irlandese	1867 —	1867 —	—	1867 —	—	—	1870 —	1867 —	1867 —	—
Corona danese	164,280	164,280	—	164,280	—	—	164,280	164,280	164,280	—
E.C.U.	1346,240	1346,240	—	1346,240	—	—	1346,240	1346,240	1346,240	—
Dollaro canadese	1251,400	1251,400	—	1251,400	—	—	1251,500	1251,400	1251,400	—
Yen giapponese	6,412	6,412	—	6,412	—	—	6,412	6,412	6,412	—
Franco svizzero	728,750	728,750	—	728,750	—	—	728,800	728,750	728,750	—
Scellino austriaco	84,091	84,091	—	84,091	—	—	84,150	84,091	84,091	—
Corona norvegese	209,950	209,950	—	209.950	—	—	210,040	209,950	209,950	—
Corona svedese	200,230	200,230	—	200,230	—	—	200,210	200,230	200,230	—
FIM	275,400	275,400	—	275,400	—	—	275 —	275,400	275,400	—
Escudo portoghese	12,870	12,870	—	12,870	—	—	12,900	12,870	12,870	—
Peseta spagnola	10,371	10,371	—	10,371	—	—	10,375	10,371	10,371	—

Media dei titoli del 25 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,350
» 6 % » » 1970-85 .	86,150
» 6 % » » 1971-86 .	83,125
» 6 % » » 1972-87 .	79,475
» 9 % » » 1975-90 .	76,350
» 9 % » » 1976-91 .	74,750
» 10 % » » 1977-92 .	76,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	74,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,975
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	90,650
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,700
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100 —
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,350
» » » » 1-10-1981/83 .	100,350
» » » » 1-11-1981/83 .	100,350
» » » » 1-12-1981/83 .	100,675
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,900
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,400
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/84 .	90,700
» » » » 1-10-1982/84 .	99,750
» » » » 1-11-1982/84 .	99,800
» » » » 1-12-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,700
» » » » 1-10-1982/86 .	99,750
» » » » 1-11-1982/86 .	100,100
» » » » 1-12-1982/86 .	100,050
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99 —
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,150
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,500
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100 400
» » » 12 % 1-10-1984 .	94,025
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1546 —
Marco germanico	591,600
Franco francese	196,740
Fiorino olandese	528,850
Franco belga	29,601
Lira sterlina	2345,550
Lira irlandese	1868,500
Corona danese	164,280
E.C.U.	1346,240
Dollaro canadese	1251,450
Yen giapponese	6,412
Franco svizzero	728,775
Scellino austriaco	84,120
Corona norvegese	209,995
Corona svedese	200,220
FIM	275,200
Escudo portoghese	12,885
Peseta spagnola	10,373

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi del tabacco greggio di raccolto 1983

I prezzi di obiettivo e di intervento nonché i premi di trasformazione validi per il tabacco greggio di raccolto 1983, fissati con il regolamento (CEE) n. 1677/83 del 21 giugno 1983, tenuto conto del regolamento (CEE) n. 1223 del 20 maggio 1983, sono i seguenti a decorrere dal 23 maggio 1983:

Varietà	Categoria e classe	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer:				
prime foglie	I	453.674	385.604	574.967
	II	367.980	312.768	466.362
	III	292.368	248.500	370.534
foglie basse	I	549.449	467.009	696.349
	II	443.592	377.035	562.190
	III	357.898	304.199	453.585
foglie mediane	I	504.082	428.449	638.852
	II	413.347	351.328	523.859
	III	352.857	299.914	447.196
foglie apicali	I	337.735	287.061	428.031
Badischer Burley E:				
prime foglie	I	690.073	586.578	829.800
	II	538.741	457.942	647.827
	III	338.983	288.144	407.621
foglie basse	I	738.499	627.741	888.032
	II	593.220	504.251	713.337
	III	460.049	391.052	553.200
foglie mediane	I	605.327	514.542	727.895
	II	466.102	396.197	560.479
	III	357.143	303.580	429.458
foglie apicali	I	302.663	257.271	363.947
Virgin D	A	590.442	501.936	666.343
	B	336.552	286.104	397.816
	C	129.897	110.426	146.596
a) *Paraguay* e suoi ibridi				
b) *Dragon vert* e suoi ibridi, *Philippin*, *Petit Grammont*, *Semois Appeltere*:				
foglie basse	IS	611.376	519.678	
	I	517.318	439.727	
	II	423.260	359.777	
	III	329.202	279.826	
foglie mediane	I	564.347	479.702	
	II	470.289	399.752	
	III	376.231	319.802	
foglie apicali	I	470.289	399.752	
	II	376.233	319.802	
	III	282.173	239.851	
Forcheimer Havanna IIC	A	514.661	437.483	651.622
	B	472.166	401.361	597.818
	C	273.856	232.789	346.734
Nijkerk:				
foglie basse	I	464.388	394.790	
	II	371.510	315.832	
	III	278.633	236.874	
foglie apicali	I	557.266	473.748	
	II	464.388	394.790	
	III	278.633	236.874	
Misionero e suoi ibridi	I	519.289	441.403	
	II	432.741	367.836	
	III	346.143	294.269	
	IV	259.645	220.702	
Bright	A	519.503	441.591	613.776
	B	337.677	287.034	398.954
	C	259.751	220.795	306.888
Burley I	A	382.051	324.790	478.201
	B	248.333	211.113	310.831
	C	183.384	155.899	229.536
Maryland	A	435.557	370.250	529.829
	B	283.112	240.662	344.389
	C	209.067	177.720	254.318
1) *Kentucky* e suoi ibridi	A	577.082	461.707	660.665
2) *Moro* di Cori	B	367.568	294.081	420.806
3) *Salento*	C	220.541	176.449	252.484
1) *Nostrano del Brenta*	A	514.661	437.483	651.622
2) *Resistente* 142	B	472.166	401.361	597.818
3) *Gojano*	C	273.856	232.789	346.734
1) *Beneventano*	A	326.303	277.384	418.135
2) *Brasile Selvaggio* e varietà similari	B	254.924	216.706	326.668
	C	180.996	153.861	231.934
Xanty Yakà	A	567.001	453.602	729.713
	B	488.794	391.036	629.063
	C	361.708	289.367	465.507
Perustitza	A	504.575	403.719	597.393
	B	462.913	370.384	548.067
	C	337.926	270.380	400.089
Samsum	A	504.575	428.859	629.696
	B	462.913	393.449	577.703
	C	337.926	287.218	421.723
Erzegovina e varietà similari	A	453.270	362.645	538.632
	B	415.844	332.702	494.158
	C	295.249	236.218	350.852
1) *Round Tip*	A	1.892.500	1.608.682	2.453.330
2) *Scafati*	B	2.200.581	1.870.561	2.852.709
3) *Sumatra*	C	792.209	673.402	1.026.975

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1983 con i regolamenti (CEE) n. 1677/83 del 21 giugno 1983 e n. 1223/83 del 20 maggio 1983, sono i seguenti a decorrere dal 23 maggio 1983:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer	350.403
Badischer Burley E	378.162
Virgin D	355.767
Paraguay e suoi ibridi	325.327
Nijkerk	294.886
Misionero e suoi ibridi	298.641
Bright	299.043
Burley I	211.073
Maryland	234.541
Kentucky, Moro di Cori, Salento	229.713
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Goajano, Forcheimer Havanna IIC	331.093
Beneventano, Brasile Selvaggio e varietà similari	186.935
Xanty Yakà	360.058
Perustitza	342.760
Samsum	333.641
Erzegovina e varietà similari	308.698
Ruond Tip, Scafati, Sumatra	1.329.199

(4517)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina delle commissioni per gli esami di procuratore legale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1983, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1983;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette corti d'appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle corti d'appello sopra indicate — sentiti i locali ordini forensi — hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1983, sono costituite come appresso:

1) Corte d'appello di Ancona

Presidente effettivo:

Bora dott. Lodovico, nato ad Osimo il 29 novembre 1925, consigliere della corte d'appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Lucentini dott. Sergio, nato a Roma il 31 maggio 1922, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Ancona;

Alleva prof. Piergiovanni, nato ad Ascoli Piceno il 28 aprile 1946, dell'Università degli studi di Ancona;

Brunetti avv. Adolfo, nato a Senigallia il 13 agosto 1917, dell'Ordine di Ancona;

Sette avv. Maurizio, nato a Roma il 29 aprile 1935, dell'Ordine di Ancona.

Presidente supplente:

Nardino dott. Salvatore, nato a S. Severo il 14 dicembre 1925, consigliere della corte d'appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Di Filippo dott. Silvio, nato a Napoli il 20 maggio 1922, proc. Rep. di Ancona;

Ciani prof. Arnaldo, nato a Corinaldo il 24 giugno 1919, dell'Università degli studi di Ancona;

Sargentoni avv. Augusto, nato ad Ancona l'11 luglio 1927, dell'Ordine di Ancona;

Fedecostante avv. Claudio, nato ad Ancona il 25 febbraio 1938, dell'Ordine di Ancona.

2) Corte d'appello di Bari

Presidente effettivo:

Semeraro dott. Lorenzo, nato a Monopoli il 26 ottobre 1921, consigliere della corte d'appello di Bari.

Componenti effettivi:

Daloiso dott. Giuseppe, nato a Margherita di Savoia il 4 febbraio 1926, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Bari;

Perchinunno prof. Vincenzo, nato a Bari il 29 ottobre 1934, dell'Università degli studi di Bari;

Lofoco avv. Pasquale, nato a Bari il 9 agosto 1921, dell'Ordine di Bari;

Barile avv. Raffaele, nato ad Irsina il 18 maggio 1934, dell'Ordine di Bari.

Presidente supplente:

Benegiamo dott. Donato, nato a Bari il 7 ottobre 1925, consigliere della corte d'appello di Bari.

Componenti supplenti:

Monaco dott. Nicola, nato a Stornarella il 31 maggio 1923, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Bari;

Rottola prof. Alessandro, nato a Lecce il 15 settembre 1943, dell'Università degli studi di Bari;

Finocchi Leccisi avv. Federico, nato a Bari il 27 gennaio 1945, dell'Ordine di Bari;

Pappalepore avv. Giacomo, nato a Bari il 14 novembre 1921, dell'Ordine di Bari.

3) Corte d'appello di Bologna

Presidente effettivo:

Zanardi dott. Nerio, nato a Baricella il 28 ottobre 1924, consigliere della corte d'appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Savoi Colombis dott. Valerio, nato a Capodistria il 27 agosto 1921, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Bologna;

Ortino prof. Sergio, nato a Firenze il 29 dicembre 1940, dell'Università degli studi di Bologna;

Benini avv. Ruggero, nato a Bologna l'8 maggio 1932, dell'Ordine di Bologna;

Menzani avv. Edda, nata a Bologna il 3 settembre 1926, dell'Ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Pignataro dott. Alberto, nato a Margherita di Savoia il 15 maggio 1938, consigliere della corte d'appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Pintor dott. Francesco, nato a Bova il 25 giugno 1935, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Bologna;

Ruffolo prof. Ugo, nato a Soverato il 2 aprile 1942, dell'Università degli studi di Bologna;

Giusti avv. Mauro, nato a Bologna il 28 novembre 1944, dell'Ordine di Bologna;

Scagliarini avv. Gianni, nato a Ferrara il 17 maggio 1939, dell'Ordine di Bologna.

4) Corte d'appello di Brescia

Presidente effettivo:

Falcone dott. Marcello, nato a Pagani il 12 dicembre 1924, consigliere della corte d'appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Consolo dott. Riccardo, nato ad Andria il 20 giugno 1920, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Brescia;

Guarneri prof. Attilio, nato a Cremona il 1° marzo 1946, dell'Università degli studi di Parma, residente in Cremona;

Grassi avv. Piero, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'Ordine di Brescia;

Frigo avv. Giuseppe, nato a Brescia il 30 marzo 1935, dell'Ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Allegri dott. Giorgio, nato a Mantova il 20 ottobre 1927, presidente di sezione del tribunale di Brescia.

Componenti supplenti:

Trovato dott. Francesco, nato a Scicli il 24 novembre 1926, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Brescia;

Carboni prof. Giuseppe, nato a Nuoro il 6 novembre 1935, dell'Università degli studi di Parma, residente in Milano;

Mussato avv. Luciano, nato a Verolavecchia l'8 ottobre 1920, dell'Ordine di Brescia;

Onofri avv. Giuseppe, nato a Brescia il 23 ottobre 1934, dell'Ordine di Brescia.

5) CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Presidente effettivo:

Cocco dott. Ottavio, nato a Gairo il 16 agosto 1928, consigliere della corte d'appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Altieri dott. Enrico, nato a Cagliari il 5 luglio 1939, sostituto proc. Rep. presso il tribunale di Cagliari;

Luminoso prof. Angelo, nato a Cagliari il 1° giugno 1940, dell'Università di Cagliari;

Cotti avv. Marino, nato a Cagliari il 4 marzo 1934, dell'Ordine di Cagliari;

Pilurzu avv. Benvenuto, nato a Cagliari il 2 gennaio 1928, dell'Ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

Corda dott. Pietro Antioco, nato a Sassari il 4 giugno 1935, consigliere della corte d'appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Angioni dott. Carlo, nato a Cagliari il 7 maggio 1939, sostituto proc. Rep. presso il tribunale di Cagliari;

Farina prof. Franco, nato a Nuoro il 18 gennaio 1941, dell'Università degli studi di Cagliari;

Pirastu avv. Paolo, nato a Cagliari il 5 maggio 1934, dell'Ordine di Cagliari;

Crespellani avv. Giovanna, nata a Cagliari il 12 luglio 1923, dell'Ordine di Cagliari.

6) CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Catalano dott. Alfio, nato a Catania il 16 agosto 1927, consigliere della corte d'appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Sicari dott. Filippo, nato a Palermo il 13 febbraio 1927, proc. rep. del tribunale dei minorenni di Caltanissetta;

Mancuso prof. Riccardo, nato a Caltanissetta il 9 marzo 1942, dell'Università degli studi di Palermo, ivi residente;

Panepinto avv. Francesco, nato a Caltanissetta il 3 agosto 1938, dell'Ordine di Caltanissetta;

Siciliano avv. Filippo, nato a Pietraperzia l'8 settembre 1922, dell'Ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Pierantoni dott. Antonino, nato a Palermo il 18 novembre 1925, presidente del tribunale dei minorenni di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Riggio dott. Gianfranco, nato a Gela il 21 novembre 1940, sost. proc. Rep. del tribunale di Caltanissetta;

Ardizzone prof. Salvatore, nato a Palermo il 12 febbraio 1946, dell'Università degli studi di Palermo, ivi residente;

Criscuoli avv. Rosario, nato a Vallelunga l'11 novembre 1939, dell'Ordine di Caltanissetta;

La Paglia avv. Calogero, nato a Palermo il 6 aprile 1926, dell'Ordine di Caltanissetta.

7) CORTE D'APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Vitale dott. Rocco Aldo, nato a Catania il 2 dicembre 1923, consigliere della corte d'appello di Catania.

Componenti effettivi:

Cibardo Bisaccia dott. Giuseppe, nato a Favara il 22 luglio 1914, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Catania;

Galati prof. Antonino, nato a Catania il 14 dicembre 1936, dell'Università degli studi di Catania;

Santuccio avv. Arcangelo, nato a Catania il 19 dicembre 1920, dell'Ordine di Catania;

Ronsisvalle La Vaccara avv. Franco, nato a Catania il 4 novembre 1924, dell'Ordine di Catania.

Presidente supplente:

Longhitano dott. Ugo, nato a Cerami il 7 maggio 1929, consigliere della corte d'appello di Catania.

Componenti supplenti:

Marino dott. Gaetano, nato a Militello Rosmarino il 13 aprile 1927, sost. proc. gen. della corte d'appello di Catania;

Alì prof. Michele, nato a Caltagirone il 29 marzo 1940, dell'Università degli studi di Catania;

Miano avv. Salvatore, nato a Belpasso il 30 marzo 1934, dell'Ordine di Catania;

De Geronimo avv. Federico, nato a Lentini il 18 agosto 1937, dell'Ordine di Catania.

8) CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Mari dott. Franco, nato a Cosenza il 25 ottobre 1922, consigliere della corte d'appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Belmonte dott. Francesco, nato a Cosenza il 24 marzo 1922, avv. gen. presso la corte d'appello di Catanzaro;

Gullo prof. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, dell'Università degli studi di Roma, residente in Cosenza;

Cantafora avv. Alfredo, nato a Castrovillari il 13 giugno 1903, dell'Ordine di Catanzaro;

Paparo avv. Aldo, nato a Gasperina il 29 gennaio 1923, dell'Ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Caparello dott. Giuseppe, nato a Catanzaro il 9 gennaio 1931, consigliere della corte d'appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Pudia dott. Domenico, nato a Sorbo S. Basile il 24 dicembre 1931, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Catanzaro;

Teti prof. Raffaele, nato a Catanzaro il 9 agosto 1947, dell'Università degli studi della Calabria;

Viotti avv. Gennaro, nato a Catanzaro il 1° aprile 1934, dell'Ordine di Catanzaro;

Talarico avv. Antonio, nato a Pentone il 6 novembre 1920, dell'Ordine di Catanzaro.

9) CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

Fusaro dott. Algimiro, nato a Lecce il 29 settembre 1926, consigliere della corte d'appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Bagnoli dott. Luigi, nato a Benevento il 25 ottobre 1920, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Firenze;

Carresi prof. Franco, nato a Firenze il 24 febbraio 1919, dell'Università degli studi di Firenze;

Manetti avv. Paolo, nato a Firenze il 12 ottobre 1932, dell'Ordine di Firenze;

Falla avv. Giuseppe, nato a Scicli il 18 maggio 1932, dell'Ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Battaglia dott. Salvatore, nato a Vittoria il 30 settembre 1927, consigliere della corte d'appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Guttadauro dott. Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 18 ottobre 1929, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Firenze;

Palazzo prof. Francesco Carlo, nato a Firenze il 9 ottobre 1947, dell'Università di Firenze;

Bertolotti avv. Giorgio, nato a Firenze il 23 febbraio 1932, dell'Ordine di Firenze;

Russo avv. Roberto, nato ad Ancona il 30 agosto 1934, dell'Ordine di Firenze.

10) CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

Tata dott. Giuseppe, nato a Gaeta l'11 gennaio 1919, consigliere della corte d'appello di Genova.

Componenti effettivi:

Perrazzelli dott. Nicola, nato a Guardialfiera il 15 maggio 1922, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Genova;

Alpa prof. Piero Guido, nato ad Ovada il 26 novembre 1947, dell'Università degli studi di Genova;

Murtula avv. Franco, nato a Genova il 20 agosto 1916, dell'Ordine di Genova;

Bonavera avv. Giacomo, nato a Genova il 1° marzo 1923, dell'Ordine di Genova.

Presidente supplente:

Marvulli dott. Nicola, nato ad Acquaviva delle Fonti il 29 ottobre 1931, consigliere della corte d'appello di Genova.

Componenti supplenti:

Di Noto dott. Luciano, nato a Messina il 14 agosto 1936, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Genova;

Roppo prof. Vincenzo, nato a Rovigo il 27 dicembre 1947, dell'Università degli studi di Genova;

Medina avv. Sergio, nato ad Arquata Scrivia l'8 agosto 1940, dell'Ordine di Genova;

Villani avv. Giorgio, nato a Rapallo il 12 marzo 1944, dell'Ordine di Genova.

11) Corte d'appello de L'Aquila

Presidente effettivo:

Tatozzi dott. Goffredo, nato a L'Aquila il 27 maggio 1917, presidente di sezione della corte d'appello de L'Aquila.

Componenti effettivi:

Ciampoli dott. Pierino, nato a Penne il 2 dicembre 1923, proc. Rep. presso il tribunale di Lanciano;

Dell'Anno prof. Paolo, nato a Chieti il 17 settembre 1938, dell'Università degli studi de L'Aquila;

Nardis avv. Massimo, nato a L'Aquila il 21 ottobre 1919, dell'Ordine de L'Aquila;

Alesii avv. Bruno, nato a L'Aquila il 16 aprile 1935, dell'Ordine de L'Aquila.

Presidente supplente:

Villani dott. Antonio, nato a Campobasso il 31 gennaio 1935, presidente di sezione del tribunale de L'Aquila.

Componenti supplenti:

Piccioli dott. Gianlorenzo, nato a L'Aquila il 14 maggio 1937, sost. proc. Rep. presso il tribunale de L'Aquila;

Giancola prof. Pasquale, nato ad Avigliano il 9 aprile 1938, dell'I.S.E.F. de L'Aquila;

Equizi avv. Aleandro, nato a L'Aquila il 17 ottobre 1941, dell'Ordine de L'Aquila;

Fioravanti avv. Claudio, nato a Sassa (L'Aquila) il 28 marzo 1943, dell'Ordine de L'Aquila.

12) Corte d'appello di Lecce

Presidente effettivo:

Bianco dott. Luigi, nato a Trepuzzi li 14 febbraio 1922, consigliere della corte d'appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Leccisi dott. Antonio, nato a Campi Salentina il 16 maggio 1921, proc. Rep. presso il tribunale di Brindisi;

Sacco prof. Pietro, nato a S. Vito dei Normanni il 17 marzo 1921, dell'Università degli studi di Lecce;

Greco avv. Salvatore, nato a Novoli il 24 dicembre 1912, dell'Ordine di Lecce;

Vergine avv. Noel, nato a Martano il 27 settembre 1917, dell'Ordine di Lecce.

Presidente supplente:

Marra dott. Enzo Fernando, nato a Nardò il 12 febbraio 1931, consigliere della corte d'appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Stasi dott. Alessandro, nato a Lecce il 2 novembre 1930, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Lecce;

Tarantino prof. Antonio, nato a Sternatia il 4 marzo 1934, dell'Università degli studi di Lecce;

Caprioli avv. Lucio, nato a Lecce il 27 gennaio 1932, dell'Ordine di Lecce;

Mallia avv. Giulio Cesare, nato a Maglie l'11 luglio 1936, dell'Ordine di Lecce.

13) Corte d'appello di Messina

Presidente effettivo:

Raneri dott. Enrico, nato a Scaletta Zanclea il 24 dicembre 1921, consigliere della corte d'appello di Messina.

Componenti effettivi:

Fiorentino dott. Eugenio, nato a Messina il 25 dicembre 1921, proc. Rep. del tribunale dei minorenni di Messina;

Giuffrida prof. Giuseppe, nato a S. Angelo di Brolo il 1° agosto 1940, dell'Università degli studi di Messina;

Cambria avv. Alberto, nato a Messina il 13 marzo 1932, dell'Ordine di Messina;

Cucinotta avv. Francesco, nato a Messina il 14 luglio 1928, dell'Ordine di Messina.

Presidente supplente:

Curtò dott. Diego, nato a Messina il 12 gennaio 1929, consigliere della corte d'appello di Messina.

Componenti supplenti:

Vaccara dott. Pietro Maria, nato a Palermo il 24 ottobre 1941, sost. proc. Rep. del tribunale di Messina;

Falzea prof. Giuseppe, nato a Roma il 5 giugno 1944, dell'Università degli studi di Messina;

Quagliata avv. Giuseppe, nato a Forza d'Agrò il 10 gennaio 1904, dell'Ordine di Messina;

Muscolino avv. Antonino, nato ad Antillo il 2 luglio 1932, dell'Ordine di Messina.

14) Corte d'appello di Milano

Presidente effettivo:

Di Prima dott. Lilli, nato a Riesi il 5 maggio 1920, presidente di sezione della corte d'appello di Milano.

Componenti effettivi:

Martino dott. Giacomo, nato a S. Cipriano di Aversa il 5 febbraio 1923, sost. proc. gen. corte d'appello di Milano;

Fabozzi prof. Cesare, nato a Milano il 3 febbraio 1929, dell'Università degli studi di Milano;

Pagani avv. Luigi, nato a Milano il 16 aprile 1937 dell'Ordine di Milano;

Viscardi avv. Augusto, nato a Taranto il 21 febbraio 1937, dell'Ordine di Milano.

Presidente supplente:

Rocco dott. Adamo, nato a Colletorto il 7 aprile 1933, consigliere della corte d'appello di Milano.

Componenti supplenti:

Pomodoro dott.ssa Livia, nata a Molfetta il 21 aprile 1940, sost. proc. gen. corte d'appello di Milano;

Liva prof. Alberto, nato a Milano l'11 ottobre 1947, dell'Università cattolica di Milano;

Coltro Campi avv. Cesare, nato a Varese il 12 aprile 1929, dell'Ordine di Milano;

Salvadori Del Prato avv. Guido, nato a Milano il 14 ottobre 1940, dell'Ordine di Milano.

15) Corte d'appello di Napoli

Presidente effettivo:

Carbone dott. Pietro, nato a Martina Franca il 15 febbraio 1918, presidente di sezione della corte d'appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Turino dott. Emanuele, nato a Napoli il 15 dicembre 1917, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Napoli;

Piazza prof. Gabriello, nato a Napoli il 16 marzo 1940, dell'Università degli studi di Napoli;

Amato avv. Salvatore, nato a Napoli l'8 aprile 1935, dell'Ordine di Napoli;

Cione avv. Pierino, nato a Bagnoli Irpino il 17 febbraio 1915, dell'Ordine di Napoli.

Presidente supplente:

Schiano Di Colella Lavina dott. Vincenzo, nato a Procida il 18 giugno 1923, cons. della corte d'appello di Napoli.

Componenti supplenti:

D'Ambrosio dott. Isacco, nato a Napoli il 27 marzo 1929, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Napoli;

Di Lella prof. Luigi, nato a Napoli il 3 marzo 1937, dell'Università degli studi di Napoli;

Rocco Di Torrepadula avv. Pietro, nato a Napoli il 29 dicembre 1924, dell'Ordine di Napoli;

Cacciapuoti avv. Mario, nato a Napoli il 28 ottobre 1930, dell'Ordine di Napoli.

16) CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:

D'Antoni dott. Francesco, nato a Palermo il 14 giugno 1925, consigliere della corte d'appello di Palermo.

Componenti effettivi:

Terranova dott. Vincenzo, nato a Salemi il 3 agosto 1922, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Palermo;

Fiandaca prof. Giovanni, nato a Palermo il 6 ottobre 1947, dell'Università degli studi di Palermo;

Alosi avv. Francesco, nato a Mazzarà S. Andrea il 14 gennaio 1933, dell'Ordine di Palermo;

Greco avv. Giuseppe, nato a Palermo il 28 giugno 1931, dell'Ordine di Palermo.

Presidente supplente:

Petrigni dott. Giuseppe, nato ad Altofonte l'11 ottobre 1928, consigliere della corte d'appello di Palermo.

Componenti supplenti:

Celesti dott. Salvatore, nato a Galati Mamertino il 28 aprile 1933, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Palermo;

Terranova prof. Giuseppe, nato a Trapani il 26 febbraio 1947, dell'Università degli studi di Palermo;

Centineo avv. Placido, nato a Palermo il 14 novembre 1937, dell'Ordine di Palermo;

Inzerillo avv. Francesco, nato a Palermo il 21 gennaio 1941, dell'Ordine di Palermo.

17) CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

Presidente effettivo:

Cernetti dott. Giulio Cesare, nato a Tolentino il 18 dicembre 1914, presidente sezione corte d'appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Tentori Montalto dott. Domenico, nato a Roma il 6 dicembre 1932, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Perugia;

Ardizzone prof. Gaetano, nato a Palermo il 26 marzo 1941, dell'Università degli studi di Perugia;

Santini avv. Giancarlo, nato a Fermo il 13 maggio 1919, dell'Ordine di Perugia;

Guerrieri avv. Luigi, nato a Perugia il 16 aprile 1928, dell'Ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Casciarri dott. Luigi, nato a Perugia il 12 ottobre 1926, consigliere della corte d'appello di Perugia.

Componenti supplenti:

Arioti dott. Alfredo, nato a Palermo il 26 novembre 1941, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Perugia;

Corsaro prof. Luigi, nato ad Isca sullo Ionio il 23 ottobre 1940, dell'Università degli studi di Perugia;

Bacicchi avv. Giuseppe, nato a Rovigno d'Istria il 18 marzo 1907, dell'Ordine di Perugia;

Zaganelli avv. Corrado, nato a Città di Castello il 9 febbraio 1944 dell'Ordine di Perugia.

18) CORTE D'APPELLO DI POTENZA

Presidente effettivo:

Corradino dott. Umberto, nato a Fardella il 25 febbraio 1919, presidente di sezione corte d'appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Giannotta dott. Giuseppe, nato a Tricarico il 10 marzo 1924, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Potenza;

Lonardo prof. Loris, nato a Benevento il 17 febbraio 1949, dell'Università degli studi di Salerno, residente a Benevento;

Angrisani avv. Franco, nato a Potenza il 17 gennaio 1921, dell'Ordine di Potenza;

Bardi avv. Francesco, nato ad Avigliano il 18 maggio 1925, dell'Ordine di Potenza.

Presidente supplente:

Carnevale dott. Vincenzo, nato a Sessa Aurunca l'11 agosto 1930, consigliere della corte d'appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Del Corso dott. Francesco, nato a Castelnuovo Cilento l'11 marzo 1929, proc. Rep. del tribunale dei minorenni di Potenza;

Marenghi prof. Enzo Maria, nato ad Avellino il 18 dicembre 1946, dell'Università degli studi di Salerno, residente in Avellino;

Micocci avv. Alberto, nato a Scorrano il 5 aprile 1936, dell'Ordine di Potenza;

Lebotti avv. Raffaele, nato a Potenza il 17 ottobre 1938, dell'Ordine di Potenza.

19) CORTE D'APPELLO DI ROMA

Presidente effettivo:

Pacifico dott. Mario, nato a Napoli il 1° settembre 1916, presidente di sezione della corte d'appello di Roma.

Componenti effettivi:

Liistro dott. Antonio, nato a Napoli il 20 giugno 1930, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Roma;

Mantuano prof. Ginesio, nato a Priverno il 10 maggio 1937, dell'Università degli studi di Macerata, residente a Roma;

De Leone avv. Ugo, nato a Roma il 14 settembre 1915, dell'Ordine di Roma;

Conte avv. Emilio, nato a Roma il 3 ottobre 1932, dell'Ordine di Roma.

Presidente supplente:

Nicastro dott. Gaetano, nato ad Acireale il 21 febbraio 1933, consigliere della corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Albano dott. Antonio, nato a Napoli il 20 agosto 1937, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Roma;

Iaricci prof. Pietrangelo, nato a Roma il 1° giugno 1938, dell'Università degli studi di Palermo, residente a Roma;

Valenza avv. Dino, nato a Pantelleria il 4 settembre 1938, dell'Ordine di Roma;

Sciacca avv. Giovanni Crisostomo, nato a Roma il 13 dicembre 1945, dell'Ordine di Roma.

20) CORTE D'APPELLO DI TORINO

Presidente effettivo:

Caccia dott. Silvio, nato a Cuneo il 14 marzo 1915, presidente di sezione della corte d'appello di Torino.

Componenti effettivi:

Fioravanti dott. Gregorio, nato a Montorio Romano il 20 giugno 1918, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Torino;

Chiarloni prof. Sergio, nato a Viareggio il 1° giugno 1936, dell'Università degli studi di Torino;

Porrone avv. Giancarlo, nato a Torino il 14 novembre 1920, dell'Ordine di Torino;

Dal Fiume avv. Geo, nato a Torino l'11 giugno 1924, dell'Ordine di Torino.

Presidente supplente:

Fenoglio dott. Giovanni, nato a Giaveno il 21 luglio 1920, presidente di sezione della corte d'appello di Torino.

Componenti supplenti:

Pochettino dott. Vincenzo, nato a Moncalieri il 22 maggio 1934, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Torino;

Lantella prof. Lelio, nato a Cermenate il 12 aprile 1942, dell'Università degli studi di Torino;

Altara avv. Carlo, nato a Torino il 10 dicembre 1935, dell'Ordine di Torino;

Speranza avv. Sergio, nato a L'Aquila il 4 agosto 1934, dell'Ordine di Torino.

21) CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Presidente effettivo:

Deluca dott. Fabio, nato a Malè il 12 gennaio 1922, consigliere di corte d'appello di Trento.

Componenti effettivi:

Aiello dott. Francesco, nato a Castellammare di Stabia il 2 dicembre 1920, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Trento;

Mareschi prof. Pierantonio, nato a Bologna il 20 dicembre 1948, dell'Università degli studi di Trento;

Dellafior avv. Marco, nato a Lecco il 19 dicembre 1940, dell'Ordine di Trento;

Stefenelli avv. Paolo, nato a Trento il 20 maggio 1943, dell'Ordine di Trento;

Presidente supplente:

Gioja dott. Onofrio, nato ad Andria il 1° aprile 1926, consigliere di corte d'appello di Trento.

Componenti supplenti:

Simeoni dott. Francesco, nato a Trento il 10 marzo 1923, procuratore Rep. di Trento.

Traversa prof. Francesco, nato a Roma il 2 luglio 1927, dell'Università degli studi di Trento;

Torboli avv. Mario, nato a Trento il 3 giugno 1924, dell'Ordine di Trento;

Bertamini avv. Carlo, nato a Trento il 9 aprile 1944, dell'Ordine di Trento.

22) CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Presidente effettivo:

Cossu dott. Sebastiano, nato a Cagliari il 2 giugno 1925, presidente di sezione della corte d'appello di Trieste.

Componenti effettivi:

Coassin dott. Claudio, nato a Napoli il 27 giugno 1936, sost. proc. c/o tribunale di Trieste;

Impallomeni prof. Giambatista, nato a Il Cairo il 3 ottobre 1926, dell'Università degli studi di Trieste;

De Szombathely avv. Gabrio, nato a Trieste il 13 settembre 1917, dell'Ordine di Trieste;

Devescovi avv. Ezio, nato a Trieste il 22 giugno 1923, dell'Ordine di Trieste;

Presidente supplente:

D'Amato dott. Vincenzo, nato a Rosello il 2 aprile 1926, consigliere della corte d'appello di Trieste.

Componenti supplenti:

Staffa dott. Roberto, nato a Napoli il 7 giugno 1950, sost. proc. del tribunale di Trieste.

Vinciguerra prof. Sergio, nato a Torino il 10 aprile 1938, dell'Università degli studi di Trieste;

Romano avv. Fernando, nato a Napoli il 2 gennaio 1921, dell'Ordine di Trieste;

Pasino avv. Angelo, nato a Genova il 30 maggio 1933, dell'Ordine di Trieste.

23) CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:

Olita dott. Luigi, nato a S. Maria Capua Vetere il 19 luglio 1915, consigliere della corte d'appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Tiribilli dott. Giancarlo, nato a Palmanova l'8 dicembre 1923, sost. proc. gen. della corte d'appello di Venezia;

Partesotti prof. Giulio, nato a Padova il 3 luglio 1937, dell'Università degli studi di Venezia;

Terzi avv. Ambrogio Terzino, nato a S. Donà di Piave il 3 marzo 1924, dell'Ordine di Venezia;

Falciani avv. Wanda, nata a Venezia il 16 settembre 1932, dell'Ordine di Venezia.

Presidente supplente:

Casotto dott. Sergio, nato a Vicenza il 1° febbraio 1928, consigliere della corte d'appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Weiss dott. Luigi, nato a Venezia il 24 dicembre 1925, sost. proc. gen. presso la corte d'appello di Venezia;

Suppiej prof. Giuseppe, nato a Venezia il 4 agosto 1927, dell'Università degli studi di Padova, residente a Venezia;

Gatti Badoer avv. Giorgio, nato a Venezia il 12 dicembre 1915, dell'Ordine di Venezia;

Borgo avv. Giovanni, nato a Venezia l'8 luglio 1939, dell'Ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1983 è di L. 28.000.000 (ventottomilioni) sul cap. 1094.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1983
Registro n. 42 *Giustizia, foglio n.* 124

(4527)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a quattro posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduta la legge 6 agosto 1981, n. 432, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduta la legge 22 gennaio 1982, n. 6;

Veduta la legge 20 novembre 1982, n. 869, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1982 risultano disponibili quattro posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a quattro posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nella amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1982.

Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare funzionari del ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1982 anni tre di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili a sensi del successivo art. 7;

2) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti cui fa riferimento, come indicato nel successivo articolo 5, comma quarto;

4) *curriculum* in triplice copia, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle operosità svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca il cui importo corrisponda al bollo vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parte di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricezione oltre il termine predetto, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo agli affici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 16 luglio 1979, 19 luglio 1979, 10 luglio 1980, 12 luglio 1980, 28 settembre 1981, 18 settembre 1981 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 20 ottobre 1979, n. 290 del 24 ottobre 1979, n. 143 del 27 maggio 1981, n. 136 del 20 maggio 1981, n. 139 del 22 maggio 1982 e n. 127 dell'11 maggio 1982.

E' consentito, inoltre, il riferimento ai documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, per titoli di servizio, a due posti nella medesima qualifica, indetto con decreto ministeriale 28 settembre 1982 e quello ad un posto nella medesima qualifica, indetto con decreto ministeriale 29 settembre 1982.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con la qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati della carriera direttiva previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati sulla valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Saranno dichiarati vincitori i primi quattro classificati.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1983
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 138

(4575)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Venezia.

Il rettore dell'Università degli studi di Venezia ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente corso di dottorato di ricerca istituito con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

Facoltà di economia e commercio

Dottorato di ricerca in « Strutture e comportamenti economici ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bologna - Ferrara - Modena - Sassari - Trento - Milano Cattolica - Milano Bocconi.

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi in soprannumero nel limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali possono essere ammessi al corso ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiore.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata, o spedita, con lettera raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università di Venezia, via Dorso duro, 3246 - 30123 Venezia.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa del dottorato dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(4574)

Concorso pubblico ad un posto di collaboratore presso la stazione zoologica di Napoli

La stazione zoologica di Napoli bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, ad un posto di collaboratore in prova nel ruolo tecnico professionale, riservato a laureati in scienze biologiche o naturali, in chimica, in medicina e chirurgia, in farmacia, con diploma di laurea conseguito da almeno due anni e documentata esperienza nel campo della biochimica di aminoacidi, peptidi e proteine, con particolare riguardo agli enzimi, non inferiore ad un anno, per svolgere attività di ricerca scientifica.

Copia del bando può essere richiesta alla segreteria della sede in Villa Comunale, 80121 Napoli.

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla segreteria della sede entro il trentesimo giorno successivo alla data della presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4533)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli, a trenta posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1982, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 139, con il quale le unità portate in aumento della dotazione organica dell'Amministrazione centrale del tesoro dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono state ripartite, tra le diverse qualifiche funzionali, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione alle necessità di funzionalità e di operatività dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra;
Ravvisata la necessità di bandire il concorso per il conferimento dei suddetti posti relativi alla qualifica di accesso alla carriera ausiliaria, tenendo altresì presente il disposto dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 sulla riserva di posti a favore del personale della stessa Amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;
Ritenuto di prescindere dall'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trenta posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Dieci posti messi a concorso sono riservati agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Dei rimanenti posti messi a concorso un terzo è riservato a coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299;
4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto.

C) Buona condotta.
D) Idoneità fisica all'impiego.
E) Godimento dei diritti politici.
F) Aver conseguito la licenza elementare (quinta classe).

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita; nonché nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della concellazione dalle liste medesime;

d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussista o per non aver commesso il fatto);

e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguadi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato, in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe);

2) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

concorrenti dichiarati idonei dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il Tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già pre-

sentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, avranno ottenuto un punteggio non inferiore ai sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base al punteggio complessivo ottenuto, da ciascun candidato, nella valutazione dei titoli e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nella 2ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della relativa qualifica funzionale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1983
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 348

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del Tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto nato a il (1) residente in via n. codice postale n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli, a **trenta posti** di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del tesoro, da destinare ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (quinta elementare) conseguito presso . . . . . . in data . . . .

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . .

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (*oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso* . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . .) (4).

Allega i sottoindicati documenti attestanti il titolo di studio e gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito: . . . .
. . . .

Data,

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i *procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria* presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4448)

AMMINISTRAZIONE DELLE I.P.A.B. DI REGGIO EMILIA

Concorsi ad un posto di collaboratore direttivo e ad un posto di economo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di collaboratore direttivo;
un posto di economo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 17 settembre 1983 per il posto di collaboratore direttivo e alle ore 12 del 31 ottobre 1983 per il posto di economo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(301/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA » FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ospedale gestito dall'ente in Roma.

(303/S)

POLICLINICO « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di infermiere professionale;

due posti di infermiere professionale presso il servizio tossicodipendenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(304/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 67, IN CEVA

Concorsi a posti di personale amministrativo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sette posti di collaboratore direttivo;

dieci posti di applicato;

sei posti di aggiunto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

(306/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 207 del 29 luglio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila: Concorso pubblico, per esami, a due posti di applicato aggiunto.

R E G I O N I

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1983, n. **19.**

Assegnazione organica al Centro operativo padano per la navigazione interna - Copni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 10 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita con la presente legge la dotazione organica del Centro operativo padano per la navigazione interna, costituito con deliberazione del consiglio regionale 23 gennaio 1979, n. 1920, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna d'interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, nei territori dell'Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte.

Art. 2.

Il Centro operativo, equiparato dalla legge regionale 17 marzo 1980, n. 15, ai servizi operativi regionali decentrati, ai sensi della legge 23 aprile 1979, n. 12, per l'esercizio delle funzioni ad esso demandate viene articolato in uffici e reparti.

A tale articolazione si provvede a norma dell'art. 23, terzo comma, della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

I reparti sono coordinati dal responsabile che viene nominato secondo le procedure del comma precedente.

Art. 3.

La dotazione organica del servizio è stabilita in 154 collaboratori secondo i livelli e le qualifiche di cui all'allegato *A*, di cui 107 già appartenenti al ruolo unico regionale e 47 in aumento della dotazione di organico della legge 23 aprile 1979, n. 12, e successive modificazioni.

Per i livelli retributivi, le qualifiche funzionali ed i relativi criteri di attribuzione si è fatto riferimento all'allegato *C* della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.

Art. 4.

Sono approvati i seguenti allegati:

« *A* »: Assegnazione organica assegnata al Centro operativo padano per la navigazione interna con indicazione dei livelli, delle qualifiche e numero complessivo dei posti contenuti in ciascun livello.

« *B* »: Profili professionali integrativi relativi alle qualifiche funzionali di cui alla tabella 2 dell'allegato *C* della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.

Art. 5.

L'immissione nelle qualifiche e nei livelli previsti dalla presente pianta organica da parte del personale in ruolo avverrà tenendo conto delle qualifiche e dei livelli in possesso degli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora le qualifiche in possesso del personale operaio risultino per livelli inferiori a quelli indicati, si provvederà alla copertura mediante corsi di aggiornamento professionale con prova finale riservata al personale già in ruolo ed in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per il livello superiore.

Le procedure ed i metodi saranno individuati secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, concernente la contrattazione decentrata.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sul cap. 41977 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie » del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 giugno 1983

TURCI

ALLEGATO *A*

ASSEGNAZIONE ORGANICA ASSEGNATA AL CENTRO OPERATIVO PADANO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA CON INDICAZIONE DEI LIVELLI, DELLE QUALIFICHE E NUMERO COMPLESSIVO DEI POSTI CONTENUTI IN CIASCUN LIVELLO.

Livelli	Qualifica funzionale	Unità
Terzo	3.1 Addetto qualificato	24
Quarto	4.1 Operatore amministrativo	6
	4.7 Operatore specializzato	84
Quinto	5.1 Collaboratore amministrativo	4
	5.2 Collaboratore contabile	1
	5.5 Geometra/disegnatore	2
	5.4 Collaboratore tecnico	19
	5.6 Perito tecnico	1
Sesto	6.2 Consigliere contabile	1
	6.3 Consigliere tecnico	7
Settimo	7.1 Istruttore giuridico amministrativo	1
	7.5 Istruttore ingegnere/architetto	3
Ottavo	8.4 Esperto ingegnere/architetto	1
	Totale	154

ALLEGATO *B*

PROFILI PROFESSIONALI INTEGRATIVI RELATIVI ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DI CUI ALLA TABELLA 2 DELL'ALLEGATO *C* DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1979, N. 34.

3.1 *Addetto qualificato*

Provvede, nell'ambito della specifica qualificazione professionale, all'esecuzione di operazioni e/o lavori tecnico-manuali a carattere qualificato, anche mediante l'uso di attrezzature semplici o di singole macchine o macchinari complessi di uso semplice, per la realizzazione di opere e interventi nei settori della edilizia, dell'impiantistica, della manutenzione e riparazione ordinaria dei mobili, della forestazione e/o di altre apparecchiature e attrezzature elementari, delle opere pubbliche, della navigazione interna (con inclusione delle varie attività di bordo quali — ad esempio — l'ormeggio dei natanti, la preparazione dei pasti per l'equipaggio ecc.), dell'allevamento, dell'agricoltura, della custodia di beni di valore e del giardinaggio, della riproduzione, riduzione, composizione, stampa e fascicolatura di documenti, atti, relazioni e pubblicazioni, del deposito e distribuzione di materiale e altri beni di magazzino.

4.1 *Operatore amministrativo contabile*

Provvede, per tutte le articolazioni della struttura regionale, all'espletamento dei compiti amministrativo-contabili fra i quali sono compresi la raccolta di dati statistici, l'esecuzione non continuativa di trascrizioni dattilografiche e, in via normale, la diretta trascrizione dattilografica del materiale prodotto in adempimento alle attività di competenza, la compilazione, la verifica, la classificazione e protocollazione di atti e documenti di magazzino e la tenuta e l'aggiornamento degli inventari.

4.7 *Operatore specializzato*

Provvede, nell'ambito della specifica qualificazione professionale, all'esecuzione di operazioni e/o lavori tecnico-manuali a carattere specialistico, anche mediante l'utilizzazione di strumenti e attrezzature complesse, per la realizzazione di opere e interventi nei settori dell'edilizia, dell'impiantistica, della manutenzione e riparazione dei mobili, della forestazione, delle opere pubbliche, della costruzione e riparazione di apparecchiature, attrezzature e macchinari, della navigazione interna (segnalazione e dragaggio delle vie navigabili, manovra di conche, bacini e mezzi nautici, sabbiatura e pitturazione di attrezzature e natanti), dell'acquisto, custodia e assegnazione materiale di magazzino.

5.4 *Collaboratore tecnico*

Provvede, alla sovraintendenza e/o alla esecuzione di operazioni prevalentemente di carattere tecnico, anche mediante la utilizzazione di strumenti e apparecchiature complesse, dirette a supporto generale di corrispondente attività nei settori dell'edilizia, delle opere pubbliche, della navigazione interna, di difesa e controllo dell'ambiente.

7.5 *Istruttore ingegnere/architetto*

Provvede, nell'ambito della competenza professionale, allo espletamento dei compiti inerenti l'attività di predisposizione di norme tecniche per l'edilizia e/o di studio, ricerca, progettazione, direzione, collaudo dei lavori pubblici e di opere, attrezzature ed impianti per la navigazione interna.

8.4 *Esperto ingegnere/architetto*

Provvede, nell'ambito della competenza professionale, allo svolgimento dei compiti di programmazione e cura la realizzazione di interventi inerenti l'attività di predisposizione di norme tecniche per l'edilizia, i trasporti (ivi compresa la navigazione fluviale), ecc. e/o di studio di ricerca, progettazione, direzione, collaudo dei lavori pubblici e di navigazione interna.

(3900)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1983, n. **12.**

Norme sul contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 24 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

(1) La presente legge favorisce e incentiva, anche in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

(2) Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano altresì fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.

(3) L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Art. 2.

Criteri generali e modalità di intervento

(1) La giunta provinciale determina le modalità di presentazione delle domande, i criteri di erogazione dei contributi, nonchè i criteri di priorità per la concessione dei contributi definiti in base alla quantità di energia primaria risparmiata, per unità di capitale investito nell'intervento.

(2) Con regolamento di esecuzione della presente legge devono inoltre essere specificati:

a) i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata e per l'edilizia pubblica e privata, anche nella ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino l'impiego di fonti di energie rinnovabili o il risparmio e/o il recupero di energia;

b) i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energie rinnovabili o il risparmio e/o recupero di energia;

c) le direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali e artigianali;

d) le specifiche prescrizioni volte a garantire la regolare manutenzione e il corretto esercizio delle opere e degli impianti ammessi a contributo.

Art. 3.

Comitato di coordinamento

(1) In seno alla giunta provinciale viene istituito il comitato di coordinamento degli interventi per il contenimento dei consumi energetici e per l'utilizzazione delle fonti di energie rinnovabili. Del comitato fanno parte gli assessori provinciali competenti nella materia di fonti di energia, tutela dell'ambiente, programmazione economica, industria, artigianato, turismo e agricoltura. Partecipano alle riunioni del comitato il direttore dell'ufficio acque pubbliche e fonti di energia e il direttore dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico e acustico e per la normativa impiantistica.

(2) Il comitato provvede a:

1) esaminare le richieste di cui al successivo art. 12;

2) approvare il programma di interventi finanziari di cui al successivo art. 11;

3) formulare criteri, direttive e proposte per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 4.

Interventi sugli edifici

(1) L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle energie rinnovabili, a favore delle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, avvengono nel rispetto delle leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela artistico-storica, tutela paesaggistica e ambientale in genere.

(2) Gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52.

(3) I progetti di impianti solari ed eolici devono essere sottoposti alla seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

(4) In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi e all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

Art. 5.

Contributi per edifici

(1) Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energie primarie e l'utilizzo di fonti di energia di cui all'art. 1, nella climatizzazione degli ambienti a carattere abitativo, commerciale, turistico, agricolo e sportivo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa di investimento e fino ad un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20% e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegato tabella *A;*

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nell'allegata tabella *B* sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore o di impianti, con esclusione di quelli idroelettrici, per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili esistenti e di nuova costruzione, purchè dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100.000 kcal/h, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

(2) Nel caso di edifici o di case a schiera in cui siano installati o sia prevista l'installazione di impianti termici distinti e separati l'ammontare massimo del contributo per ogni singolo impianto non può superare per gli interventi di cui ai precedenti numeri 2) e 3) una quota del contributo, che sarebbe erogabile ai sensi del primo comma, se gli interventi stessi fossero realizzati su un unico impianto in grado di soddisfare l'intero fabbisogno di energia termica dell'edificio o della casa a schiera. La quota è determinata dal rapporto tra la potenzialità dell'impianto su cui viene realizzato l'intervento e il fabbisogno di energia termica dell'intero edificio o della casa a schiera.

(3) Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22, ferma restando la misura massima del contributo pari al 30% della spesa di investimento, il limite del contributo per ciascuno degli interventi è portato a lire 100 milioni.

(4) Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al primo comma, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 6.

Contributi per i settori industriali e artigianale

(1) Al fine di contenere i consumi di energia primaria e favorire l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 nei settori industriale e artigianale, attraverso coibentazione o la realizzazione di impianti fissi, sistemi e componenti, la giunta provinciale è autorizzata a:

a) concedere contributi in conto interessi per mutui fino a 10 anni, deliberati dagli istituti di credito a medio termine, fino ad un limite massimo, per ciascuna iniziativa di cui al successivo comma, di 500 milioni. La misura del tasso di interesse, complessivo di ogni onere accessorio e spese, deve risultare pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1978, n. 902;

b) in alternativa al contributo di cui alla precedente lettera *a)* concedere un contributo in conto capitale fino al 25% della spesa preventivata, e con il limite di 500 milioni.

(2) Ai contributi possono essere ammesse le iniziative che conseguono per gli impianti una economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali, sia per usi industriali e artigianali e/o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi o di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.

Art. 7.

Contributi per il settore agricolo

(1) Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, la giunta provinciale è autorizzata a concedere:

a) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 % della spesa ammessa, elevabile al 60% per le cooperative e all'80% nel caso di utilizzazione di impianti fotovoltaici, e/o di altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

b) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Art. 8.

Progetti e impianti dimostrativi
Studi di fattibilità tecnico-economica

(1) La giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 50 % della spesa ritenuta ammissibile, rispettivamente:

a) a persone singole, associazioni e imprese che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'art. 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità;

b) a comuni o loro consorzi, sia direttamente sia tramite loro aziende, nonchè all'I.P.E.A.A. o a consorzio tra I.P.E.A.A., aziende comunali e/o provincia, per studi di fattibilità tecnico-economiche o per progetti esecutivi di impianti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 1 della presente legge.

(2) Relativamente alle iniziative di cui alla precedente lettera *b*), sono ammessi a contributo quegli studi di fattibilità tecnico-economica a quei progetti esecutivi riguardanti impianti che abbiano le seguenti caratteristiche minime:

1) potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza superiore a 20 MW;

2) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10% della potenza termica erogata all'utenza;

3) potenza termica nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili pari ad almeno 5 MW.

(3) L'importo massimo del contributo erogabile è di 50 milioni per studi di fattibilità tecnico-economica e di 100 milioni per i progetti esecutivi.

(4) Per la realizzazione dei progetti di cui alla precedente lettera *b*), la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nel limite del 30 % della spesa totale preventivata.

Art. 9.

Contributi per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o mista

(1) La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al massimo del 20 % alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione mista, elettrica e tradizionale, nonché per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica a batteria.

(2) Per essere ammessi al contributo, i veicoli devono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(3) Per la concessione del contributo è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione e al corretto esercizio delle apparecchiature installate.

Art. 10.

Contributi per riattivazione e costruzione di impianti idroelettrici che utilizzino piccole derivazioni di acqua

(1) Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 1, 4, 6, 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1977, n. 235, e del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 dello statuto e relative norme di attuazione, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, nella misura massima del 30 % delle spese ritenute ammissibili, per iniziative riguardanti:

1) la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) la costruzione di nuovi impianti, nonché il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

(2) I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte agli enti locali rispettivamente all'azienda provinciale ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1977, n. 235, alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 11.

Programma di interventi finanziari

(1) Sulla base di quanto disposto al precedente art. 2 e delle proposte degli uffici competenti in materia, l'ufficio acque pubbliche e fonti di energia ogni anno dispone un programma di interventi finanziari, nei limiti della disponibilità di bilancio, distinti per i settori di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Art. 12.

Presentazione delle domande di contributo

(1) Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla legge vengono rivolte all'ufficio provinciale acque pubbliche e fonti di energia. L'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico e acustico e per la normativa impiantistica è l'organo tecnico e di relativa consulenza.

(2) Le richieste, sulla base di quanto stabilito nel precedente art. 2, devono essere corredate dalla seguente documentazione, da trasmettere in triplice copia:

1) da relazione di fattibilità tecnico-economica e, ove necessario, da un progetto, in ogni caso redatto da un tecnico iscritto in un albo o collegio professionale, che documenti la corrispondenza dell'intervento alla finalità e ai requisiti stabiliti;

2) in aggiunta alla documentazione di cui al precedente punto 1), da deliberazione dell'istituto di credito che concede il finanziamento, nel caso di concessione di contributo in conto interessi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6 e alla lettera *b*) del precedente art. 7;

3) in aggiunta alla documentazione di cui al precedente punto 1), dal piano finanziario e dal piano di manutenzione ed esercizio per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

(3) Copia della richiesta viene trasmessa rispettivamente:

1) agli assessori provinciali competenti nei vari settori di intervento, i quali, entro trenta giorni, esprimono un motivato parere sull'idoneità delle iniziative riferite al settore di competenza e sulla congruità del contributo richiesto. Trascorso tale termine si prescinde dal parere stesso. Per gli interventi di cui agli articoli 5, 8 e 9 è competente l'assessorato provinciale alla tutela dell'ambiente e ai trasporti;

2) fatta eccezione per gli interventi di cui al precedente art. 10, all'ufficio provinciale per la tutela contro l'inquinamento atmosferico e acustico e per la normativa impiantistica, il quale entro il termine di quarantacinque giorni esprime un motivato parere sull'idoneità tecnica delle iniziative accertando la corrispondenza alle finalità e ai requisiti stabiliti.

(4) In possesso dei pareri di cui al precedente comma, l'ufficio acque pubbliche e fonti di energia sottopone le richieste all'esame del comitato di cui al precedente art. 3.

Art. 13.

Erogazione di contributi

(1) I contributi di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono disposti con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di fonti di energia e sulla base delle modalità stabilite nella presente legge.

Art. 14.

Norme finali

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'art. 10 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, punto 2), dell'art. 2 e il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, il secondo comma dell'art. 33 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, nonché la lettera *g*) dell'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, così come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 1981, n. 33, nonché il secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 25 novembre 1982, n. 38.

Art. 15.

Denominazione e compiti degli uffici

(1) La denominazione dell'ufficio "82. Ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico e acustico e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia „ di cui all'allegato *A* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene sostituita dalla seguente: "82. Ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico e acustico e per la normativa impiantistica". Allo stesso ufficio sono aggiunti i seguenti nuovi compiti: "Organo tecnico e di relativa consulenza in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

(2) La denominazione dell'ufficio "124. Fonti di energia" di cui all'allegato *A* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene sostituita dalla seguente: "124. Ufficio elettrificazione".

(3) La denominazione dell'ufficio "125. Acque pubbliche", di cui all'allegato *A* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene sostituita dalla seguente: "125. Ufficio acque pubbliche e fonti di energia". I compiti dello stesso ufficio stabiliti nell'alinea: "Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche; concessioni per impianti idroelettrici con una potenza nominale fino a KW 3.000", sono sostituiti dai seguenti: "Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche; concessioni, riattivazioni e costruzioni di impianti idroelettrici che utilizzino piccole derivazioni d'acqua" Allo stesso ufficio sono aggiunti i seguenti nuovi compiti: "Programmazione degli interventi finanziari in materia di contenimento di consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1983 le seguenti spese:

a) lire 9.365 milioni per la concessione di contributi in unica soluzione ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

b) lire 3.380 milioni, quale limite d'impegno per la concessione di contributi decennali ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera *a*);

c) lire 255 milioni, quale limite d'impegno per la concessione di contributi ventennali ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera *b*).

(2) Le annualità relative ai limiti d'impegno indicati alle lettere *b*) e *c*) del comma precedente saranno iscritte nel bilancio della provincia rispettivamente per gli anni dal 1983 al 1992 compreso e dal 1983 al 2002 compreso.

(3) Alla copertura dell'onere complessivo di lire 13.000 milioni, previsto al primo comma del presente articolo, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 (punto n. 2 dell'allegato al bilancio n. 4).

Art. 17.

Variazione di bilancio

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

Di nuova istituzione (codici 8.3 — 2.3)

Cap. 83020 — Contributi in conto capitale per iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge) L. 9.365.000.000

Cap. 83025 — Contributi in conto interessi per iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (articoli 6 e 7 della legge) L. 3.635.000.000

In diminuzione:

Cap. 102120 — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) . . L. 13.000.000.000

Art. 18.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 maggio 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Bolzano:* Urzì

Tabella *A*

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6	NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI
Strutture da coibentare	L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie tratta almeno pari a R = axt (m² C° h/kcal), dove t è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, e «a» è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti	a = 0,1
Terrazzi e porticati	a = 0,04
Pareti d'ambito isolate dall'esterno	a = 0,04
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine	senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno	a = 0,04
Doppi vetri	Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata un tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 m³/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 m³/ora per m² di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di adduzione dell'acqua calda	Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

Tabella *B*

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90%;

nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85% quando il tempo di accensione sia eguale al 20% del tempo totale di inserzione.

(3899)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

Dino Egidio Martina, *redattore*
Francesco Nocita, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832090)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.